



Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
00187, ROMA

Alla cortese attenzione di:

Sara Romano
Direttore Generale
DG per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica
segreteria.dgenre@mise.gov.it

E per conoscenza

Spettabile
Gestore dei Servizi Energetici
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma

Alla cortese attenzione di:

Ing. Nando Pasquali
Presidente e Amministratore delegato
nando.pasquali@gse.it

Ing. Gerardo Montanino
Direttore Divisione Operativa
gerardo.montanino@gse.it

Dott. Vinicio Mosè Vigilante
Direttore Gestione e Coordinamento Generale
vinicio.vigilante@gse.it

Milano, 15 ottobre 2013

Prot. n. 174/2013

Oggetto: Impianti idroelettrici che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa (art. 10 comma 3, lettera e), punto iii) del DM 06/07/2012).

Richiesta di chiarimento.

Gentili Signori,

assoRinnovabili (già APER) desidera sottoporre alla Vostra attenzione una richiesta di chiarimento relativa all'applicazione del criterio di priorità, valido per i soli impianti idroelettrici, introdotto con l'art. 10 comma 3, lettera e), punto iii del DM 06/07/2012.

Come noto, il DLgs 28/2011 ha ridisegnato, introducendo numerosi elementi di novità, l'assetto dell'incentivazione della produzione di energia da impianti da fonte rinnovabili.

Le norme attuative, definite dal DM 6/7/2012, hanno in particolare previsto, tra le diverse modalità di accesso agli incentivi, l'iscrizione a registri per impianti di potenza superiore a soglie minime differenziate per fonte e tecnologia, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in base a criteri di priorità.

Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro secondo criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico, che in particolare, per gli impianti idroelettrici sono i seguenti:

- i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
- iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale.

Anzitutto, riveste particolare urgenza (essendo in corso un'interlocuzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e Gestore sul punto) un chiarimento circa la portata applicativa del criterio di cui al **punto iii)**. In relazione a esso, gli operatori, negli scorsi mesi hanno sottoposto ad assoRinnovabili e allo stesso GSE, anche tramite servizio "GSE per assoRinnovabili", attivato nell'ambito della convenzione firmata tra Associazione e Gestore nel febbraio 2012, numerose richieste di chiarimento sul punto.

Non avendo gli associati ancora ricevuto risposta dal GSE, assoRinnovabili chiede al Ministero in indirizzo di fornire il proprio chiarimento sul criterio in questione, suggerendo, di seguito, l'interpretazione che pare preferibile perché già utilmente adottata in varie Regioni a vocazione idroelettrica e coerente con la finalità di salvaguardia della continuità idraulica del corso d'acqua.

Invero, la nozione di **impianto su briglia o traversa esistente senza sottensione o sottrazione di risorsa** non è nuova all'ordinamento: negli anni molteplici Regioni hanno introdotto ipotesi di semplificazione autorizzativa per tali tipi di impianti.

La **Regione Emilia Romagna**, con delibera di giunta regionale n. 1793/2008, ha fissato alcune prescrizioni per i nuovi impianti, stabilendo dei tratti indisponibili per nuove derivazioni, facendo tuttavia salvi gli impianti che prevedono di "*sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico e cioè che prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle*".

Anche la **Regione Lombardia**, con legge regionale n. 5/2010, ha escluso dallo screening "*impianti ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa o in adiacenza della stessa che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua*".

Sembra utile fare tesoro dell'esperienza maturata in questi contesti dove, se pur è emersa un'analogia iniziale difficoltà interpretativa, si è formata una sorta di prassi applicativa che prevede come aspetto

principale **la salvaguardia della continuità idraulica del corso d'acqua**. Un'utile precisazione tecnica, capace di dirimere ogni dubbio interpretativo sul punto, non dovrebbe prescindere da tale aspetto.

Tanto premesso, la scrivente Associazione ritiene che l'impianto su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa (che accede, quindi, al criterio di priorità) debba essere inteso come quell'**impianto per il quale il profilo di moto permanente (profilo di rigurgito) a valle della briglia o traversa in condizioni di portata minima turbinabile, si spinge fino ai piedi della briglia o traversa o alla sezione di imbocco di eventuali passaggi per i pesci.**

Oltre all'urgente necessità del chiarimento poc'anzi descritto, si richiama altresì l'attenzione sugli altri criteri di preferenza introdotti dallo stesso articolo.

Anche con riferimento a tali criteri, l'Associazione ritiene utile suggerire la propria interpretazione circa la loro corretta portata applicativa, aderente alla realtà tecnica degli impianti idroelettrici.

Un impianto idroelettrico risponde ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, **punto i)** "*realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata*" **solo qualora utilizzi esclusivamente acque convogliate da un canale o una condotta esistenti prima dell'installazione dell'impianto, senza nessuna derivazione di acqua aggiuntiva.**

Di norma gli impianti idroelettrici, per garantire la sicurezza dell'uso pregresso del canale, debbano svilupparsi a latere dello stesso, mediante soluzioni cosiddette di *by-pass*. Tale soluzione impiantistica nulla toglie alla finalità di uso plurimo delle acque e di ridotto impatto ambientale, che pare essere alla base della scelta della lista dei criteri di preferenza effettuata dal legislatore.

Un impianto idroelettrico risponde ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, **punto ii)** "*che utilizzano acque di restituzione o di scarico*" solo **qualora nel canale di adduzione dell'impianto affluiscano esclusivamente le acque turbinate da un impianto idroelettrico o di altra natura posto a monte (acque di restituzione) e/o provenienti dagli scarichi di superficie o di fondo di un impianto idroelettrico o di altra natura posto a monte (acque di scarico).**

Un impianto idroelettrico risponde ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, **punto iv)** impianti che "*utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale*" in analogia a quanto proposto per il criterio di preferenza di cui al punto iii), allorchè **quell'impianto per il quale il profilo di moto permanente (profilo di rigurgito) a valle della traversa in condizioni di portata pari al deflusso minimo vitale, si spinga fino ai piedi della traversa o alla sezione di imbocco di eventuali passaggi per i pesci.**

Si coglie infine l'occasione per segnalare un ulteriore tema relativo alla classificazione degli impianti idroelettrici. Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell'incentivo, il Decreto infatti suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:

- impianti ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto);
- impianti a bacino o a serbatoio.

Tali categorie sono chiaramente individuate a livello internazionale dall'EURELECTRIC (ex UNIPEDE) e si basano sulla durata di invaso dell'impianto, ossia sul tempo necessario per fornire al serbatoio un volume d'acqua pari alla sua capacità utile con la portata media annua che in esso si riversa.

In particolare:

- un impianto è definito "a bacino" quando la durata di invaso è maggiore di 2 ore e minore di 400 ore;
- un impianto è definito "a serbatoio" quando la durata di invaso è maggiore di 400 ore.

Sempre a questo proposito, non di rado la classificazione di impianti a bacino o a serbatoio viene attribuita a impianti su canali esistenti che presentano invasi non direttamente connessi alla produzione idroelettrica. È il caso tipico d'impianti posti su canali irrigui o di bonifica, dove i serbatoi d'accumulo presenti sono di norma a servizio dell'uso preminente. I produttori in tal caso non hanno alcuna possibilità di controllo dell'invaso essendo al più soggetti passivi, costretti a subire decisioni legate all'uso principale dei canali e in tal caso sarebbe corretto parlare di **impianti ad acqua fluente e cioè impianti la cui produzione dipende dalla portata istantanea disponibile nel canale**. Risulta infatti evidente che il proprietario dell'impianto non ha alcun possibilità di modulare a suo piacimento le portate che deriva, esattamente come avviene nel caso d'un impianto su un qualsiasi corso d'acqua.

L'applicazione di tali definizioni, di natura essenzialmente tecnico-idraulica, alla materia incentivante sgombrerebbe il campo da dubbi interpretativi (che sono fonte d'incertezza e d'inevitabili contenziosi), facilitando e accelerando, nel contempo, l'attività istruttoria degli uffici preposti alla valutazione delle istanze di richiesta di incentivi.

Restando in attesa di riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente assoRinnovabili

Agostino Re Rebaudengo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Re Rebaudengo".